

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte
ASL AT

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Delibera n. 50 del 03/04/2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL ``REGOLAMENTO AZIENDALE DI
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-
PROFESSIONALE INTRAMURARIA``**

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta della Struttura **Affari Generali**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL ``REGOLAMENTO AZIENDALE DI DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA``

SCHEMA DI SINTESI	
Contenuto del provvedimento:	
APPROVAZIONE DEL ``REGOLAMENTO ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI) ASL AT``.	
Documentazione istruttoria:	
Delibera n. 13/20214 di approvazione “REGOLAMENTO AZIENDALE DI DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA”; verbali incontri Commissione Paritetica del 14/12/2021- 26/01/2022-16/02/2022-03/08/2022; Verbali Tavoli Tecnici con le Organizzazioni sindacali del 07/10/2022 e 15/11/2022; Incontri tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale delle Aree della Dirigenza Sanità, APT e RSU/OOSS del comparto del 28/11/2022, 25/01/2023 e 22/02/2023; Accordo raggiunto nell'incontro sopracitato del 25/01/2023 e del 22/02/2023; Del. 37 del 08/03/2023 del Direttore Generale di recepimento dell'accordo del 25/01/2023 e Verbale n. 3 del 02/03/2023 del Collegio Sindacale nota prot. n. 16821 del 22 marzo 2023.	
Allegati	
REGOLAMENTO ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI) ASL AT	
Spesa prevista (spuntare la voce d'interesse e specificare):	
Nessuna	
L'atto contiene le analisi dei costi cessanti e dei costi emergenti	<input type="checkbox"/>
Sussistenza disponibilità economica in quanto si fa riferimento alla spesa storica	<input type="checkbox"/>
Il costo è pari al costo storico per lo stesso periodo, l'atto non comporta oneri aggiuntivi.	<input type="checkbox"/>

~~Il costo è maggiore dello storico per lo stesso periodo: (specificare la copertura):~~

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 165/01 e s.m.i.

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 92 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AT;

Vista la DGR n. 4 – 2123 del 20/10/2020 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AT e la successiva D.G.R. n. 1 – 2296 del 13 novembre 2020 che definiva la decorrenza dell’incarico al 1 gennaio 2021;

Vista le deliberazioni del Direttore Generale n. 2 e n. 3 del 05/01/2021 di nomina rispettivamente del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’ASL AT.

Visto l’Atto Aziendale vigente;

Richiamato il contenuto della nota prot. n. 10942 del 23/02/2023 di conferma dell’incarico di Responsabile della S.S. Affari Generali, con la conseguente autorizzazione all’adozione di tutti gli atti di competenza.

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 12/02/2014 – questa Azienda aveva adottato il “REGOLAMENTO AZIENDALE DI DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA”;

Preso atto che, con deliberazione n. 96 del 27/07/2021, l'ASL AT ha provveduto alla "RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI CUI ALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA"

Ritenuto necessario, a seguito dei primi incontri della Commissione Paritetica neo costituita (in data 14/12/2021 e 26/01/2022) e tenuto conto delle indicazioni impartite dalla Direzione Generale, di procedere alla revisione e modifica del Regolamento aziendale sull'attività Libero-Professionale, soprattutto con riferimento alle modalità di costruzione delle tariffe e tipologie di prestazioni erogabili, approvando un nuovo Regolamento, in sostituzione di quello attualmente vigente;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di disporre la revoca della citata deliberazione n. 13/2014 con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento de quo;

Preso atto che:

- al fine di procedere all'adozione del Regolamento, il testo è stato trasmesso al Collegio Sindacale in data 11/08/2022 e alle diverse Organizzazioni Sindacali in data 06/10/2022;
- che a seguito di tali invii si sono svolti i relativi Tavoli Tecnici in data 07/10/2022 e 15/11/2022;
- il testo del Regolamento è stato approvato e sottoscritto, a seguito di incontri tra la delegazione trattante dell'ASL AT e le organizzazioni sindacali della Dirigenza Medica e della Dirigenza PTA (incontri avvenuti in data 28/11/2022 , 25/01/2023 per il testo di regolamento e 22/02/2023 relativamente ai criteri di ripartizione), di cui si è preso atto con deliberazione n. 37 del 08/03/2023 per quanto riguarda il testo di regolamento;
- il testo del Regolamento approvato è stato altresì inviato al Collegio Sindacale che ha dato parere positivo come risulta dal Verbale n. 3 del Collegio Sindacale del 02/03/2023 trasmesso in data 15 marzo come da prot. n. 16821 del 22 marzo 2023;

Ritenuto pertanto di provvedere alla approvazione del Regolamento, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale disponendone l'entrata in vigore a

decorrere dal 15 aprile 2023 , così come previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso e demandando l'applicazione a pieno regime in deroga al 30 giugno 2023 a seguito del completamento di tutte le modifiche amministrative e informatiche che si renderanno necessarie, tenendo conto anche dell'Accordo con la Dirigenza PTA del 22/02/2023 relativo alla nuova percentuale da inserire nel calcolo delle tariffe. Si dovrà infatti procedere ad importanti adeguamenti sugli applicativi attualmente in uso nonché ad una revisione globale delle autorizzazioni alla Libera Professione finora concesse, come disciplinato dalla norma transitoria art. 28 del regolamento in corso di approvazione con il presente provvedimento;

Dato atto altresì che Regione Piemonte ha avviato un tavolo di lavoro con le Aziende Sanitarie relativamente alla disciplina in materia di Libera Professione al fine di definire uno schema tipo di regolamentazione a livello regionale e pertanto il presente Regolamento potrà subire le integrazioni o le modifiche che si renderanno necessarie sulla base delle nuove disposizioni normative regionali;

Dato atto che il Direttore della Struttura proponente con la sottoscrizione della proposta attesta la regolarità tecnico-amministrativa e la correttezza e completezza dell'istruttoria svolta in relazione all'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

Acquisito il parere obbligatorio e favorevole del Direttore Sanitario nonché quello favorevole del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza

DELIBERA

1. di approvare il “REGOLAMENTO ATTIVITÀ' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI) ASL AT” nel testo allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento precedentemente in vigore è di intendersi abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e cioè dal 15 aprile 2023;

-
3. di demandare alle Strutture competenti, individuate nel Regolamento, l'attuazione dei provvedimenti conseguenti, secondo le competenze e gli ambiti individuati nell'art. 27 del presente regolamento;

 4. di disporre l'entrata in vigore a decorrere dal 15 aprile 2023 , così come previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso e demandando l'applicazione a pieno regime in deroga al 30 giugno 2023 a seguito del completamento di tutte le modifiche amministrative e informatiche che si renderanno necessarie, tenendo conto anche dell'Accordo con la Dirigenza PTA del 22/02/2023 relativo alla nuova percentuale da inserire nel calcolo delle tariffe.

 5. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporterà oneri per l'azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
Flavio BORASO

REGOLAMENTO AZIENDALE

REGOLAMENTO ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

INTRAMURARIA (ALPI) ASL AT

Indice

Articolo 1 :	Oggetto del regolamento	Pag.	3
Articolo 2:	Principi generali	pag.	3
Articolo 3:	Ambito di applicazione	pag.	4
Articolo 4:	Esclusioni e limitazioni – incompatibilità	pag.	5
Articolo 5:	Attività Libero professionale dei dirigenti del Dipartimento di Prevenzione	pag.	6
Articolo 6:	Modalità di esercizio	pag.	7
Articolo 7:	Personale di supporto diretto	pag.	8
Articolo 7 bis:	Personale di supporto indiretto e relativo Fondo e personale di collaborazione, operante in orario di servizio	pag.	9
Articolo 7 ter	Personale dirigenza PTA	pag.	11
Articolo 8:	Spazi disponibili e attrezzature	pag.	11
Articolo 9:	Responsabilità e assicurazioni	pag.	11
Articolo 10:	Diritti del Cittadino paziente	pag.	12
Articolo 11:	Commissione Paritetica Aziendale per l’attività libero professionale	pag.	13
Articolo 12:	Controllo della libera professione intramuraria	pag.	14
Articolo 12 bis:	Controlli Interni: Indicatori per le verifiche	pag.	15
Articolo 13:	Tipologie di prestazioni	pag.	15
Articolo 14:	Esercizio della libera professione <allargata>	pag.	16
Articolo 15:	Autorizzazione all'esercizio della libera professione. Formulazione della richiesta	pag.	18
Articolo 15 bis	Conferma e aggiornamento annuale dell’autorizzazione	pag.	19
Articolo 16:	Gestione delle prenotazioni	pag.	19
Articolo 17:	Modalità di prenotazione delle prestazioni e riscossione	pag.	20
Articolo 18:	Tariffe	pag.	21
Articolo 19:	Consulenze e Consulti	pag.	28
Articolo 20:	Prestazioni sanitarie soggette ad IVA ed esenti	pag.	29
Articolo 21:	Medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre professionalità sanitarie ambulatoriali. Convenzionate	pag.	30
Articolo 22:	Medico competente – modalità di esercizio	pag.	30
Articolo 23:	ALPI dell’equipe dei servizi di diagnostica	pag.	31
Articolo 24:	Rapporti con le Assicurazioni – Erogazione prestazioni ALPI	pag.	31
Articolo 25:	Libera Professione Aziendale	pag.	31
Articolo 26:	Trattamento dei dati personali	pag.	31
Articolo 27:	Funzioni organizzative – Responsabilità e Competenze Gestione amministrativo – contabile della Libera Professione	pag.	32
Articolo 28:	Norme finali e di rinvio	pag.	36

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'Attività Libero - Professionale Intramuraria (di seguito ALPI) e di consulenza nell'ASL AT svolta da parte del personale dirigente dell'area sanità (di seguito indicati come Dirigenti), esercitata individualmente o in equipe, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.

Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle specifiche normative in materia di Libera Professione.

Articolo 2

Principi generali

1. Sono individuate quali finalità quelle di:

- fornire un livello di offerta sanitaria integrativa e non sostitutiva a quella rappresentata dai servizi prestati all'utenza per conto del SSN;
- assicurare risposte adeguate ai bisogni di salute della popolazione continuando a garantire prioritariamente tutti i livelli di assistenza previsti dal SSN;
- salvaguardare la libera scelta individuale degli utenti che si rivolgono alla struttura;
- valorizzare le competenze professionali di tutto il patrimonio aziendale di risorse umane che rappresenta il principale elemento di qualità e competitività dei servizi che l'Azienda rende disponibili;
- mettere in primo piano il ruolo congiunto e di reciproca interdipendenza esistente tra l'Ospedale e i suoi Dirigenti che all'interno della organizzazione della Azienda costruiscono la propria crescita professionale e la propria capacità operativa;
- garantire coerenza con le finalità istituzionali dell'Azienda tutelandone l'integrale e prioritario assolvimento;
- garantire la trasparenza dell'offerta di prestazioni e di un tariffario che tenga conto delle esigenze di completa copertura dei costi aziendali e del margine di finanziamento previsto dalla normativa per l'abbattimento delle liste d'attesa e prevenzione, oltre che di una adeguata valorizzazione economica delle professionalità del personale dipendente operante nell'Azienda;
- assicurare che l'organizzazione aziendale garantisca, con tutto il proprio personale e con le proprie strutture, la continuità di cura ed assistenza fornita abitualmente a tutti gli utenti indipendentemente dal regime di assistenza scelto.

2. L'ALPI è riservata ai Dirigenti che hanno con l'Azienda un rapporto di lavoro esclusivo nonché al restante personale sanitario non Dirigente che svolge le attività in libera professione intramoenia.

3. Tale attività è esercitabile esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio (fatti salvi i soli casi contemplati all'art. 6 c. 3 del presente regolamento):

-
- a) nell'ambito delle Strutture aziendali;
 - b) presso studi privati dei dirigenti (in ambito regionale);
 - c) in Strutture private autorizzate, non accreditate (in ambito regionale);
 - d) a favore dell'utente singolo presso il domicilio.

Fatti salvi i casi di prestazioni occasionali e/o consulti, soggetti ad autorizzazione da parte del Direttore Sanitario di Presidio (per i dirigenti operanti nelle Strutture ospedaliere) o del Direttore di Dipartimento competente (per i Dirigenti assegnati alle altre aree)..

L'esercizio dell'Attività libero-professionale di cui alle lettere a) e d) è soggetto ad autorizzazione resa con determinazione dirigenziale; quello di cui alla lettera c) è oggetto di convenzione tra l'Azienda e il soggetto che mette a disposizione la Struttura esterna; quello di cui alla lettera b) è oggetto di apposita convenzione tra il professionista e l'ASL AT, come disciplinato dall'art. 14 del presente regolamento.

Qualora le prestazioni abbiano il carattere dell'occasionalità potranno essere erogate anche al di fuori del territorio regionale, ma solo a domicilio del paziente ovvero nelle Strutture pubbliche o private non accreditate presso le quali sia ricoverato (v. Consulti).

4. L'attività libero – professionale può essere svolta nelle seguenti forme:

- a) individuale: caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente (singolo, associato, aziende, enti) del professionista cui viene richiesta la prestazione;
- b) d'equipe: caratterizzata dalla richiesta all'equipe di prestazioni da parte dell'utente (singolo, associato, Aziende, enti);
- c) in Convenzione: l'attività chiesta da soggetti terzi con i quali l'Azienda stipula apposita convenzione in cui sono definite le condizioni economiche e le modalità di erogazione.

L'ASL AT disciplina l'erogazione dell'attività libero professionale di cui alle precedenti lettere c) mediante l'adozione di separato regolamento.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutto il personale dirigente di cui all'art.1, nonché al restante personale sanitario dell'equipe e al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero – professionale nonché al restante personale sanitario non Dirigente che svolge le attività in libera professione intramoenia.

2. L'attività libero – professionale deve essere prestata nella disciplina di appartenenza.

3. L'ALPI è prestata di norma nella disciplina di appartenenza (art. 5 c. 4 DPCM 27/3/2000). Il Dirigente che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle Organizzazioni Sindacali

maggiormente rappresentative della Dirigenza veterinaria e sanitaria, a esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa: in tal caso l'Azienda si riserva di richiedere l'erogazione delle medesime prestazioni in regime di SSN.

4. Ai Dirigenti con rapporto di lavoro a impegno ridotto è vietato svolgere l'ALPI. Parimenti non possono svolgere l'ALPI i Dirigenti il cui orario lavorativo settimanale è inferiore rispetto al tempo pieno in applicazione di altri istituti contrattuali o disposizioni di legge (es: allattamento, riduzione oraria giornaliera ex L.104/92).

Articolo 4

Esclusioni e limitazioni - incompatibilità

1. Fermo restando il regime delle incompatibilità di cui all'art.4, comma 7, della L. 412/1991, e in particolare il divieto di esercitare l'attività libero professionale presso Strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, l'ALPI è altresì incompatibile con tutte le situazioni che determinano l'insorgenza di conflitto d'interessi o forme di concorrenza sleale.

Il dirigente sanitario non deve inoltre incorrere nelle situazioni di incompatibilità espressamente richiamate dalla normativa vigente inserire nota Legge 662/1996, art.1 comma 5, legge 448/1998 art. 72, commi 7 e 11.

In particolare:

- il personale dirigente che svolge attività d'igiene e sanità pubblica o di vigilanza e controllo e quello che assume la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria non può svolgere attività libero professionale in favore di soggetti terzi che ricadono sotto la competenza dell'ufficio cui è addetto;
- è vietato l'utilizzo di segni distintivi dell'Azienda al di fuori delle attività effettivamente autorizzate;
- è vietata ogni azione od omissione che intervenga su tempi e modi di erogazione delle prestazioni istituzionalmente rese al fine di favorire l'erogazione della prestazione in regime di ALPI.

2. Qualora risulti da prescrizione medico – legale o emessa dal medico competente/autorizzato (ex D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 101/2020) che i dirigenti e il personale di supporto si trovano in stato d'idoneità condizionata al lavoro istituzionale, anche lo svolgimento dell'ALPI è parimenti esclusa o limitata.

3. E' esclusa l'ALPI per le attività di emergenza, di pronto soccorso, di terapia intensiva non programmabili, di rianimazione e dialisi nonché di altre attività eventualmente individuate con appositi provvedimenti in relazione alle patologie trattate.

4. Le prestazioni erogate in libera professione devono essere fruibili anche in regime istituzionale, prevedendo gli stessi livelli qualitativi.

Articolo 5

Attività Libero Professionale dei dirigenti del Dipartimento di Prevenzione

Fermo restando che l'esercizio dell'ALPI per i Dirigenti del Dipartimento di prevenzione deve comunque essere sottoposto alle regole generali stabilite dal presente Regolamento, i principi e i requisiti di tale categoria di dirigenti ai quali occorre fare riferimento sono quelli sanciti:

a) dall'art.11 del DPCM 27.03.2000 il quale prevede che le attività libero professionali dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione costituiscano uno specifico insieme di prestazioni, non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale. Per la loro peculiarità

le attività dei veterinari possono essere rese anche fuori delle Strutture veterinarie aziendali e presso terzi richiedenti con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni e a quelle stabilite dal presente regolamento, purché lo svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile né comporti conflitto di interessi

con le funzioni istituzionali svolte

b) dall'art. 118 del CCNL 19/12/2019 il quale, ai fini di cui al primo periodo della precedente lettera a), stabilisce che, fatta salva la possibilità di esercizio dell'attività libero professionale individuale, in equipe e, previa convenzione, in altre Strutture – per le quali non si pongono problemi di incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste o del soggetto richiedente (ad es. assistenza zoiatrica per gli animali d'affezione) – l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata dall'azienda, ai sensi dell'art. 115 lett. d) del medesimo CCNL, che individua i dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle Strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le equipe interessate

c) dal D.Lgs n. 81 del 9.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che vieta al personale delle pubbliche amministrazioni assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza di prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza e al dipendente di una Struttura pubblica assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, di prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente

d) dal D.Lgs. n. 101/2020 in materia di protezione dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, che vieta al dipendente di una Struttura pubblica assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, di prestare, in alcuna parte del territorio ubicato nell'ambito di competenza, attività di medico autorizzato

e) dal Regolamento n. 882/2004/UE in materia di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali che impone agli Stati membri di assicurare che gli organismi e il personale che effettuano i controlli ufficiali siano liberi da qualsiasi conflitto di interesse e dalla Decisione della Commissione Europea del 21.05.2007 in materia di orientamenti per i piani di controllo nazionali che prevede siano adottate misure per garantire che coloro che effettuano i controlli ufficiali non si trovino in una situazione di conflitto di interessi che potrebbe nuocere alla loro obiettività e alla loro indipendenza o compromettere il giudizio professionale e per regolare qualunque potenziale conflitto di interessi.

Articolo 6

Modalità di esercizio

1. L'esercizio dell'attività libero professionale è subordinato al pieno ed efficace svolgimento dei compiti d'istituto, non deve essere incompatibile con le funzioni istituzionali né porsi in contrasto con gli interessi dell'Azienda o turbare l'efficienza del servizio. A tal fine l'attività libero professionale deve essere svolta in fasce orarie predeterminate e pattuite, al di fuori degli orari stabiliti per l'attività ordinaria. Pertanto tutti i dipendenti, inclusi i Direttori di Struttura Complessa, sono tenuti, utilizzando i dispositivi di rilevazione elettronica (badge), a segnalare l'entrata e l'uscita dal servizio e relativa entrata e uscita per e dall'esercizio dell'attività libero-professionale (con specifico tasto-funzione).
2. Il tempo destinato all'attività libero professionale non può essere computato nel normale orario di lavoro.
3. Il personale dell'equipe che, esclusivamente per ragioni tecnico-organizzative, connesse alle particolari prestazioni rese, motivate e documentate dal Direttore di Struttura complessa competente, sia autorizzato a svolgere l'attività libero professionale nel normale orario di lavoro, è tenuto al recupero orario sulla base di tempi di esecuzione delle prestazioni, come definito in apposito regolamento. Il relativo debito orario dovrà essere reso nel mese in cui si riferiscono le prestazioni.
4. Il Direttore Sanitario di Presidio (per i dirigenti operanti nelle Strutture ospedaliere), ovvero il Direttore di Dipartimento competente (per i dirigenti assegnati alle altre aree), in accordo con i Direttori delle singole Strutture interessate, governa l'attività libero professionale, in particolare programma l'orario di funzionamento delle Strutture del Dipartimento nelle quali è attivata la libera professione, allo scopo di garantire adeguati spazi ed orari da destinare all'attività libero professionale onde evitare riduzioni della corrispondente attività istituzionale e, nel contempo, assicurare al cittadino la libera scelta fra di esse.
5. L'esercizio dell'attività libero professionale può essere temporaneamente limitato o sospeso, con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Ufficio Libera Professione in relazione a situazioni di emergenza o ad eccezionali circostanze (su segnalazione da parte del Direttore Sanitario di Presidio o del Direttore di Dipartimento competente, sentita la Direzione Strategica) o per inosservanza di

particolare gravità delle norme che lo disciplinano.

6. L'attività libero professionale non può essere svolta nei casi in cui il dirigente è di guardia o in pronta disponibilità, malattia, infortunio, aggiornamento, ore non assistenziali, ferie (limitatamente alle ferie RX e ai 15 giorni relativi al periodo estivo), sciopero, permessi retribuiti o qualunque ipotesi di sospensione dal servizio (a titolo di esempio: astensione obbligatoria o facoltativa per maternità, aspettativa non retribuita,

congedi ai sensi della legge 104/92, sanzioni disciplinari).

7. Le attività di supporto, diretto e indiretto, non possono essere svolte nei seguenti casi:

- malattia;
- infortunio;
- astensioni dal servizio, obbligatorie e/o facoltative;
- assenze retribuite che interessano l'intero arco della giornata (formazione, necessità di sostenere esami, funerali, nascita figli ecc.);
- congedo collegato a rischio specifico, per le sole attività connesse a tale rischio;
- aspettativa;
- sciopero;
- turni di pronta disponibilità;
- tutte le ipotesi per le quali il dipendente effettua un orario giornaliero ridotto, ivi compresi i giorni di cui il dipendente usufruisce della Legge 104
- sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari previsti dai CCNL e dal codice disciplinare aziendale.
- da parte del dipendente che risulti in debito orario, che sia stato autorizzato al
- rapporto di lavoro a tempo parziale, che abbia l'idoneità alla mansione con limitazioni relativamente alla attività limitata.
- nei giorni in cui non sia stato effettuato l'intero debito orario giornaliero

Articolo 7

Personale di supporto diretto

1. Si definisce "personale di supporto diretto" il personale del comparto che collabora direttamente con il professionista che svolge l'ALPI (es infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia, di laboratorio, fisioterapisti, logopedisti, dietisti...). E' attività di supporto quella direttamente connessa alla prestazione libero professionale, il cui costo è conteggiato nella tariffa della prestazione.
2. Nelle attività terapeutiche è personale di supporto quello che partecipa all'intervento terapeutico del sanitario o attua l'intervento terapeutico su prescrizione e sotto la supervisione del sanitario autorizzato all'esercizio dell'ALPI. Possono essere autorizzate, previa prescrizione del dirigente sanitario e sotto la sua supervisione, prestazioni da parte del personale del comparto, che le esercita in modo speculare rispetto a quanto avviene per l'attività istituzionale (a titolo esemplificativo, per i trattamenti riabilitativi). Tali attività sono comunque oggetto di specifica regolamentazione o autorizzazione.

3. L'attività di supporto alle prestazioni libero professionali deve essere svolta fuori orario di servizio (l'operatore deve quindi bollare con specifica causale di presenza prima di iniziare l'attività). Qualora, per motivi eccezionali e documentati, la collaborazione venga prestata in orario di servizio l'operatore è tenuto a darne comunicazione entro il giorno successivo e verrà inserito un debito orario corrispondente alla durata media della prestazione, come da catalogo delle prestazioni ALPI. Il personale è remunerato sulla base di tariffe determinate con apposito provvedimento.
4. Il personale di supporto alla libera professione è individuato fra tutti coloro che si rendono disponibili, anche attraverso il riscontro ad una eventuale manifestazione di interesse e in relazione alla specifica attitudine derivante dalla maggiore conoscenza delle patologie trattate. Qualora il personale non intenda più effettuare attività di supporto, deve darne formale preavviso con congruo anticipo.
5. Per attività di supporto in regime di ricovero s'intende anche quella svolta da dirigenti e da personale del comparto della Struttura, che collabora ad assicurare la dovuta continuità assistenziale, con relativo debito orario (ridotto in proporzione all'impegno orario settimanale del dipendente, qualora non a tempo pieno);
6. Rientra nell'attività di supporto anche quella del personale amministrativo aziendale che collabora ad assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale, con relativo debito orario.
7. L'accesso all'attività libero professionale di supporto non è consentito (ad esclusione delle attività di cui al comma 5 e del personale dei laboratori analisi e anatomia patologica) al personale in part-time, né al personale il cui orario lavorativo settimanale è ridotto rispetto al tempo pieno, in applicazione di altri istituti contrattuali o disposizioni di legge (es: allattamento, riduzione oraria giornaliera ex L.104/92).

Articolo 7 bis

Personale di supporto indiretto e relativo Fondo e personale di collaborazione, operante in orario di servizio

Si definisce “**personale di supporto indiretto**” il personale del comparto che svolge attività aggiuntiva a favore della LPI aziendale garantendone il regolare svolgimento, fuori orario di servizio, non necessariamente collegata alla concreta prestazione resa dal medico. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è considerato personale di supporto indiretto il personale del ruolo amministrativo/tecnico che svolge attività di prenotazione, rendicontazione fondi nonché la quota tempo necessaria per completare tutti i controlli.

Il personale di supporto indiretto deve dare la disponibilità ad effettuare un orario di lavoro aggiuntivo. A tal fine, entro il 31 ottobre di ogni anno, vengono raccolte le manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di operatori disponibili dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo attraverso un avviso. Nella manifestazione di interesse i dipendenti dovranno indicare anche il possesso dei requisiti specifici necessari (es.: competenze informatiche, amministrative, contabili, tecnico sanitarie, ecc.) e la disponibilità a svolgere l'attività di back-office, ovvero front-office. Sulla base delle

dichiarazioni pervenute all'Ufficio Libera Professione si predispongono un elenco degli operatori disponibili per il back-office e uno per il front-office. L'elenco ha durata biennale ma gli affidamenti dovranno essere non superiori all'anno. Dovrà in ogni caso essere garantita una rotazione almeno annuale.

L'attività di supporto indiretto, configurandosi come attività aggiuntiva, deve essere documentata da bollatura con specifica causale di presenza.

L'individuazione delle strutture di supporto indiretto e la conseguente assegnazione del budget orario saranno oggetto di specifica contrattazione integrativa con le OO.SS. del comparto, tenuto conto dell'assetto organizzativo aziendale.

Il personale interessato è costituito da dipendenti che partecipano a vario titolo all'organizzazione ed alla gestione dell'ALPI, tenuto conto del criterio della rotazione ove possibile.

Si definisce "personale di collaborazione" il personale del comparto che si fa carico delle funzioni amministrative e tecniche di carattere generale quali:

- funzioni svolte a governo dell'ALPI (es. organizzazione, contabilità, volumi prestazionali, verifiche e controlli);
- funzioni volte a garantire la gestione amministrativa generale dell'ALPI (es. autorizzazioni, convenzioni, inserimento dati, rendicontazione, fatturazione, stipendi, informatizzazione, attività di verifica e coerenza con disposizioni contrattuali in particolare per utilizzo risorse economiche ecc.).

Il personale di collaborazione opera di norma in orario di lavoro ed il costo delle attività incide percentualmente sulla tariffa secondo i criteri indicati nelle tabelle relative alle tariffe. La Direzione Aziendale può autorizzare lo svolgimento di queste attività in orario aggiuntivo corrispondendo una quota maggiorata di premio di produttività previa quantificazione, da parte del Direttore della Struttura all'inizio dell'anno, delle ore necessarie per lo svolgimento di tali attività.

L'ufficio Libera Professione potrà essere remunerato per attività eccedenti le attività istituzionali e straordinarie (a titolo esemplificativo: piano dei controlli straordinario, revisione organizzativa delle agende)

L'attività di supporto e di collaborazione, di cui all'art. 4 c. 1 lett. c) del D.M. Sanità 31/7/1997 e all'art. 12, c. 1 lett. c) del DPCM. 27/3/2000, viene svolta dal personale della segreteria di reparto che ha in capo parte dell'iter amministrativo relativo ad interventi e ricoveri in libera professione e dal personale del comparto delle Strutture direttamente impegnate ad assicurare l'esercizio dell'ALPI. Tale personale partecipa all'attività di supporto necessaria all'esercizio dell'ALPI e, conseguentemente, rende un "orario aggiuntivo" a fronte del quale viene corrisposto, a consuntivo, una relativa remunerazione quantificata in base alla consistenza dello specifico fondo.

Rientra in questa categoria anche il personale dell'equipe di supporto della sala operatoria individuato dal Medico.

Verrà costituito un fondo corrispondente ad una quota pari al 3% dei compensi previsti per il professionista o per l'equipe (come riportato all'Art. 18 "Tariffe" del presente regolamento) la cui

ripartizione dovrà essere oggetto di specifico accordo sindacale con le organizzazioni sindacali della Dirigenza e del Comparto, per il compenso delle prestazioni rese sia dal personale del Comparto “supporto indiretto” e di “collaborazione” che della Dirigenza APT, per quest’ultima secondo i limiti ed i modi di cui all’art. 7 ter del presente regolamento.

Le quote da corrispondere al personale coincidono con le tariffe previste dal Regolamento prestazioni aggiuntive.

Art. 7 ter

Personale dirigenza PTA

Ai sensi dell’art. 116, comma 3 del CCNL 2016 – 2018 della Dirigenza Sanità, in sede di contrattazione integrativa dovranno essere definiti gli incentivi economici da attribuire al personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo che con la propria attività rende possibile l’organizzazione per l’esercizio della Libera Professione intramuraria, a valere sulle risorse derivanti dalle tariffe. Il valore di tale incentivo attribuito a ciascun dirigente, non può superare il valore medio attribuito al personale di cui al comma 2 lett. i) dell’art. 116.

Articolo 8

Spazi disponibili e attrezzature

1. Esclusivamente per l’attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati alla attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l’ALPI, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.
2. Le prestazioni di degenza a favore di soggetti paganti sono rese nelle camere individuate in ciascuna S.C. del Presidio Ospedaliero della ASL AT nella misura definita dalle vigenti disposizioni normative.
3. Sono inoltre utilizzabili gli spazi dei blocchi operatori per l’attività espletata in regime di ricovero ordinario o in Day Surgery per le discipline di area chirurgica.
4. Ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nell’ambito delle risorse disponibili, l’ASL AT potrà anche acquisire spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari per l’esercizio dell’ALPI, i quali corrispondano ai criteri di congruità ed idoneità per l’esercizio dell’attività medesima, tramite l’acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni, ovvero, previa autorizzazione, consentire che il sanitario eserciti la libera professione presso Strutture private non accreditate.

Articolo 9

Responsabilità e assicurazioni

1. La polizza RCT – RCO dell’Azienda garantisce anche la copertura dei rischi derivanti dalle attività svolte dal personale dipendente in regime libero – professionale , fatta salva la copertura per colpa grave a

cui è tenuto ciascun sanitario con oneri a proprio carico.

2. La relativa spesa rientra nei fattori di costo per la determinazione delle tariffe
3. Per l'attività prestata dai professionisti all'interno dei propri studi privati, presso Strutture private non accreditate o al domicilio del paziente, la copertura assicurativa dell'Azienda garantisce l'atto sanitario, con l'esclusione dei rischi derivanti da cattivo funzionamento delle attrezzature o da vizi dei materiali utilizzati.
4. Per le prestazioni di attività libero professionale da parte di personale dipendente dell'Azienda in favore di Strutture private non accreditate, l'onere assicurativo sarà a carico dell'ASL AT esclusivamente con riferimento all'attività sanitaria resa dal proprio personale.
5. Non è invece garantito il rischio di infortuni, inclusi quelli in itinere, eventualmente occorsi in occasione dello svolgimento di attività libero professionale intramoenia.

Articolo 10

Diritti del Cittadino paziente

1. Anche al fine di garantire che il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione sia espressione di libera scelta da parte del cittadino, l'ASL AT assicura adeguata pubblicità ed informazione agli utenti, con particolare riferimento alle condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, predisponendo ed indicando i percorsi che regolano e consentono l'accesso alle diverse prestazioni.
2. I nominativi del personale autorizzato a svolgere attività libero professionale, orari, giornate e sedi di erogazione delle prestazioni, nonché le tariffe applicate alle medesime sono rese disponibili, dall'Ufficio Libera Professione, presso:
 - il CUP ALPI;
 - il sito internet aziendale.
 - L'Ufficio relazioni con il pubblico
3. Il Cittadino, al momento della richiesta della prestazione, viene messo a conoscenza della spesa che dovrà sostenere secondo le seguenti modalità:
 - per le prestazioni ambulatoriali: il costo viene comunicato all'atto della prenotazione;
 - per le prestazioni in regime di ricovero: viene predisposto un preventivo che contiene gli elementi certi degli oneri addebitabili.

Per le prestazioni in regime di ricovero, viene precisato che gli importi comunicati potrebbero subire variazioni nell'ipotesi in cui il Professionista o i Professionisti ritenessero necessario, per l'appropriatezza della prestazione stessa, o per le condizioni del Paziente, effettuare prestazioni diverse o aggiuntive.

In conformità a quanto avviene in regime istituzionale, eventuali segnalazioni di disservizi possono essere effettuate dal Cittadino presso l'URP, che provvederà alla gestione del reclamo.

Articolo 11

Commissione Paritetica Aziendale per l'attività libero professionale

a. Composizione e funzionamento

La Commissione Paritetica Aziendale è un organismo tecnico di promozione e verifica, previsto dall'art. 5 comma 2, lett. h) del DPCM 27 marzo 2000.

La Commissione Paritetica Aziendale, nominata dal Direttore Generale, dura in carica tre anni ed è composta di:

- 4 (quattro) componenti che rappresentano l'Azienda;
- 4 (quattro) dirigenti delle aree Mediche e Sanitaria, designati dalle OO.SS. ;
- Presidente, scelto dalla Commissione tra i suoi componenti.

La Commissione si avvale della collaborazione di un segretario verbalizzante scelto dal Presidente.

La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno. La riunione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Alle riunioni della Commissione potrà essere ammessa la partecipazione di uditori esterni in ragione delle competenze di volta in volta richieste.

I componenti partecipano ai lavori della Commissione in orario di servizio, senza alcun compenso aggiuntivo.

b. Finalità e competenze

La Commissione ha competenze specifiche di promozione e verifica, con garanzia del contraddittorio con il personale dipendente interessato, in particolare nelle seguenti materie:

- a. controllo del governo dell'ALPI, compresi i consulti (di cui all'art.19 del presente Regolamento);
- b. compatibilità tra tipo di attività libero professionale svolta e disciplina di appartenenza;
- c. modalità di prenotazione;
- d. forme di pubblicità;
- e. compatibilità tra appartenenza all'Azienda e collaborazione con Enti esterni;
- f. verifica delle relative convenzioni;
- g. fondo di perequazione dei sanitari ammessi allo stesso;
- h. congruità delle tariffe e loro effettiva applicazione;
- i. controversie interpretative di normative vigenti.

Articolo 12

Controllo della libera professione intramuraria

1. L'attività libero professionale è soggetta a verifiche e controlli in merito alla corretta applicazione del presente Regolamento, anche da parte della Commissione Paritetica Aziendale e del Servizio Ispettivo Aziendale, secondo le rispettive competenze.

2. L'Ufficio Libera Professione, con i Direttori di Struttura (Ospedale, Distretto, Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di Salute mentale), verifica il corretto svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, con particolare attenzione alla verifica che l'esercizio della Libera Professione non contrasti con il regolare svolgimento dell'attività istituzionale.

Il Controllo di Gestione, in collaborazione con eventuali altre strutture aziendali qualora necessario, verifica dei volumi delle prestazioni erogate in Libera Professione in relazione ai volumi delle corrispondenti prestazioni effettuate in attività istituzionale; mentre l'Ufficio LPI, in collaborazione con il Controllo di gestione, verifica i tempi di attesa.

L'Ufficio Libera Professione verifica inoltre, con i direttori e responsabili della SC Economico Finanziario, della Direzione Sanitaria di Presidio e SC Direzione Professioni Sanitarie, ognuna per quanto di competenza, il rispetto da parte dei professionisti interessati:

- dell'obbligo di esercitare l'attività libero-professionale al di fuori dell'orario di lavoro o comunque con recupero orario;
- dell'obbligo di registrazione della presenza presso le strutture aziendali;
- dei vincoli ostativi e di incompatibilità all'esercizio dell'ALPI di cui all'art. 6;
- del rispetto delle norme relative al personale di supporto;
- della corrispondenza tra prestazioni rese e riscossioni effettuate.

3. Ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari, penali e contabili, l'Ufficio Libera Professione provvederà a recuperare la retribuzione corrisposta al dirigente in caso di prestazione di ALPI in orario di servizio o (al di fuori dei casi in cui è consentito) in assenza retribuita.

4. Eventuali inosservanze delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'ALPI dovranno essere segnalate all'Ufficio Libera Professione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 1 lett. d) della Legge n. 120/2007 e s.m.i., permane in capo all'ASL AT l'obbligo di monitorare i tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale per il rispetto dei tempi medi previsti, nonché di porre in essere meccanismi di riduzione dei suddetti tempi medi garantendo nell'ambito dell'attività istituzionale, l'erogazione entro 72 ore dalla richiesta delle prestazioni aventi carattere di urgenza (classe U). Resta ferma la possibilità che la regione individui parametri più favorevoli all'utenza in tale materia.

Art. 12 bis

Controlli Interni: indicatori per le verifiche

Ai fini della verifica della corretta applicazione del presente regolamento aziendale si utilizzano gli Indicatori ed i relativi standard di riferimento come riportati nella tabella che segue:

Indicatore	Standard
1. Tracciabilità dei pagamenti: documento di analisi	Si / No
2. Esercizio attività nel rispetto del regolamento: violazione regolamento su modalità di esercizio in rapporto al totale delle autorizzazioni	< 10%
3. Controllo su dichiarazioni sostitutive per rilascio autorizzazioni	> 10%
4. Verifica fra accessi in LPI e Gestione liste di attesa: presenza documento di analisi	Si / No
5. Verifica periodica sul rispetto volumi da normativa con decadenza in caso di superamenti limiti – verifica	Si / No
6. Rispetto procedura PAC e relativi indicatori	Si / No
7. Controllo fatturato su singoli professionisti ed equipe – report	Si / No
8. Verifica periodica su equilibrio tra tempi in LPI e tempi di attesa in istituzionale	Si / No

Le risultanze delle analisi e del monitoraggio degli indicatori saranno condivise con la Commissione Paritetica per l'individuazione di proposte ed azioni di miglioramento.

Articolo 13

Tipologie di prestazioni

1. L'attività libero-professionale comprende l'attività che individualmente o in equipe, in regime ambulatoriale (ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio), di day hospital, di day surgery e di ricovero viene svolta, in favore e su libera scelta dell'assistito, con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 9 del D.lgs 30.12.1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il rapporto di lavoro esclusivo (ai sensi dell'art art. 15-quinquies del D.Lgs n.502/1992 e s.m.i.) comporta la possibilità di esercizio dell'attività libero professionale nelle seguenti tipologie:

a. attività libero-professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle Strutture aziendali;

b. partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle Strutture aziendali;

c. partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, ~~al di fuori dell'impegno di servizio, in Strutture di altra azienda del SSN, nonché in altra Struttura~~

sanitaria non accreditata, previa convenzione della ASL AT con le predette aziende e Strutture, fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni che, di volta in volta, possono essere rilasciate dalla direzione sanitaria di presidio;

d. partecipazione ai proventi di attività professionali, qualora (a seguito di richieste di attività a pagamento da parte di terzi alla ASL AT) l'Azienda, sentita l'equipe interessata, ravvisi l'opportunità di ricondurre tale attività all'ALPI;

e. erogazione della prestazione sanitaria da parte del dirigente scelto dall'assistito al domicilio dell'assistito medesimo.

Articolo 14

Esercizio della Libera professione “allargata”

L'attività di Libera Professione “allargata” viene erogata, dai Dirigenti che ne facciano richiesta e che ne vengano conseguentemente autorizzati, presso Studi Privati e ambulatori privati di assistenza specialistica (Poliambulatori).

1. Modalità di esercizio

Sulla base delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, le prestazioni rese in regime di ALPI allargata possono essere erogate con le seguenti modalità e condizioni:

- a) l'attività deve essere preventivamente autorizzata dall'Azienda, mediante sottoscrizione di apposita convenzione con la ASL AT, sulla base dello schema-tipo di convenzione predisposto dalla Regione Piemonte (salvi eventuali successivi adeguamenti);
- b) gli studi dovranno essere obbligatoriamente collegati in rete;
- c) l'attività di prenotazione anche dell'ALPI “allargata” è centralizzata (mediante l'utilizzo degli applicativi resi disponibili dall'Azienda anche presso gli studi privati e gli ambulatori di assistenza specialistica) e da effettuarsi secondo le modalità indicate all'art. 16 del presente regolamento;
- d) pagamento delle prestazioni di qualsiasi importo direttamente all' ASL AT, mediante mezzi di pagamento che ne assicurino la tracciabilità (secondo le modalità generali, disciplinate dall'art 17 del presente regolamento); nel caso dei singoli studi professionali collegati in rete, la strumentazione necessaria per i pagamenti con moneta elettronica è fornita dall'ASL AT con oneri a carico del professionista; l'addebito dei relativi costi avverrà sulla base delle condizioni applicate nel *Contratto esercenti POS* proposto ai dirigenti da parte della Tesoreria dell'ASL AT;
- e) l'ASL AT concederà lo svolgimento dell'ALPI “allargata” presso studi professionali associati nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati con il SSR, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSR, ovvero dipendenti non in regime di esclusività a condizione che sia assicurata e garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i

professionisti dello studio professionale associato e che nessun addebito sia posto a carico di questa Azienda;

f) le tariffe sono concordate tra l'ASL AT ed il sanitario interessato, secondo il presente regolamento, in modo idoneo ad assicurare la copertura integrale di tutti i costi diretti ed indiretti correlati alla gestione dell'ALPI, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione degli onorari e quelli relativi alla infrastruttura di rete. Ai fini della sottoscrizione della predetta convenzione, il dirigente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la specifica modulistica aziendale e relativa a:

- il titolo in base al quale presso detto locale viene esercitata l'attività (proprietà o altro diritto reale di godimento, locazione, comodato);
- il rispetto all'interno dello studio della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;
- il possesso, in relazione a detto studio, di tutte le autorizzazioni di legge, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate.

2. Tipologia di Strutture presso le quali è possibile autorizzare l'esercizio della Libera professione "allargata" ambulatoriale.

A) ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA ALLARGATA PRESSO STUDIO PRIVATO O STUDIO PROFESSIONALE DI PIU' PROFESSIONISTI

L'attività sanitaria esercitata in studi privati non può essere effettuata presso Strutture aventi finalità commerciali o comunque da società commerciali. Per studio medico professionale si intende una Struttura (anche coincidente con la privata abitazione del professionista) ove il sanitario eroga la prestazione professionale senza intermediazione.

Possono verificarsi le seguenti situazioni:

1. Studio professionale del singolo medico;
2. Studio professionale di più medici, ciascuno dei quali opera con una propria autonoma organizzazione e pertanto non prefigura un contesto organizzativo unitario dell'intera Struttura tale da determinare verso l'esterno autonoma rilevanza.

L'autorizzazione è concessa nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

B) ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA ALLARGATA PRESSO AMBULATORI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA.

In relazione all'ALPI esercitata presso ambulatori di assistenza specialistica (come definiti dalla D.C.R. Piemonte n. 616/2000), l'ASL AT stipulerà apposita convenzione con il titolare dell'ambulatorio, ubicato nel territorio della Regione Piemonte, che intenda avvalersi delle prestazioni in LPI di professionisti dipendenti dell'ASL AT.

Per ambulatori di assistenza specialistica si intendono tutti i servizi e presidi aperti al pubblico ove si dia luogo, da parte di più sanitari, all'erogazione ambulatoriale di molteplici prestazioni rientranti nell'ambito di diverse

specialità ed ha come presupposto la coesistenza contemporanea dei seguenti elementi:

- esercizio professionale da parte di più sanitari;
- erogazione di una molteplicità di prestazioni collegate alle varie specialità esercitate ed inserite all'interno di un contesto organizzativo unitario, tale da determinare verso l'esterno autonoma rilevanza all'attività ambulatoriale nel suo complesso e non a quella del singolo specialista;
- titolarità della Struttura in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica). Ai sensi della succitata DCR, le Strutture eroganti prestazioni afferenti a più specialità devono essere autorizzate (in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia sanitaria) ed individuare un responsabile medico con funzioni di Direttore sanitario, con il compito di garantire l'organizzazione tecnicosanitaria, l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della Struttura.

Articolo 15

Autorizzazione all'esercizio della libera professione.

Formulazione della richiesta

1. Compete all'Ufficio Libera Professione la procedura amministrativa per il rilascio della preventiva autorizzazione all'esercizio dell'ALPI. La richiesta del personale interessato dovrà essere presentata al competente Ufficio, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta e resa disponibile all'interno del sito aziendale nell'area intranet.
2. La richiesta dovrà pervenire munita dei pareri del Direttore della Struttura di appartenenza del Dirigente Medico richiedente e del Direttore Sanitario di Presidio (per i dirigenti operanti nelle Strutture ospedaliere) o del Direttore di Dipartimento competente (per i dirigenti assegnati alle altre aree), con particolare riferimento agli aspetti organizzativi generali e per garantire uniformità di applicazione;
3. La domanda dovrà indicare:
 - la forma di attività libero professionale che si intende svolgere: se individuale o in equipe, se intramuraria (in sede aziendale) o allargata (presso studi privati e/o poliambulatori);
 - la forma di esercizio (individuale o di equipe);
 - la sede, i giorni e gli orari di esercizio dell'attività (compatibilmente con gli indirizzi di organizzazione aziendale)
 - l'eventuale necessità di personale di supporto (indicando per ciascun componente la relativa qualifica);
 - le eventuali circostanze tecnico organizzative che richiedono l'esercizio dell'attività in orario di lavoro, con recupero del tempo impiegato, nei soli casi eccezionali individuati dall'art. 6, c. 3 del presente regolamento;
 - le prestazioni e la loro durata, l'onorario che maggiorato delle voci di costo definite nel regolamento, determinerà le tariffe concordate tra l'Azienda ed il professionista, secondo quanto disciplinato nel presente regolamento;

-
- le eventuali attrezzature e materiali di consumo ai fini di una corretta determinazione, a cura delle Strutture competenti, dei costi diretti ed indiretti correlati alla gestione dell'ALPI.
4. In caso di attività d'equipe, nella domanda dovrà indicarsi anche la composizione della stessa, con specifica indicazione:
- a) del personale di supporto che parteciperà all'erogazione delle prestazioni, indicando per ciascun componente la relativa qualifica;
 - b) l'eventuale partecipazione in equipe di personale di altre Strutture dell'Azienda;
 - c) le tipologie delle prestazioni erogabili e le relative tariffe proposte per ciascun tipo di prestazione.
5. Sulla richiesta presentata dal Dirigente sanitario esprimono il loro parere il direttore di struttura e il direttore del presidio ospedaliero o del distretto.
- Il Direttore Generale, o suo delegato, autorizza l'esercizio della libera professione intramuraria con apposito provvedimento, secondo le modalità di seguito riportate.
- Il Dirigente della Struttura in cui è incardinato l'Ufficio Libera Professione, accertato che non sussistono vincoli ostativi, con determinazione, autorizza il dirigente ovvero l'equipe all'espletamento della libera professione intramuraria.
6. L'Ufficio Libera Professione, accertato che non sussistano vincoli ostativi, provvede alla stipula di apposita convenzione con lo studio privato, ovvero con il poliambulatorio
7. Ogni eventuale variazione di tariffa, salvo circostanze eccezionali ed imprevedibili, sarà da richiedersi entro il 31/10 di ogni anno e verrà concessa con effetto dal 1/01 dell'anno successivo.
8. le autorizzazioni si intendono rinnovate annualmente con l'invio della conferma di cui all'articolo successivo.

Art. 15 bis

Conferma e aggiornamento annuale dell'autorizzazione

Entro il 30 novembre di ogni anno i professionisti devono trasmettere all'amministratore della procedura ALPI una scheda sottoscritta per la conferma dell'autorizzazione al fine di validare le informazioni per l'anno successivo; l'Ufficio LPI mette a disposizione dei professionisti, sulla intranet aziendale il modulo precompilato con le prestazioni dell'anno in corso. Il dirigente sanitario può rinunciare all'esercizio dell'ALPI in qualsiasi momento, inviando comunicazione scritta all'ASL, senza pregiudizio per la possibilità di una successiva riattivazione.

Articolo 16

Gestione delle prenotazioni

- 1. Le prenotazioni sono gestite a livello aziendale mediante il servizio di prenotazione centralizzato a ciò appositamente dedicato.
- 2. L'attività di prenotazione delle prestazioni è affidata a personale individuato dall'Azienda, ovvero attraverso

convenzione con CUP Unico della Regione Piemonte, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ASL AT. Le prenotazioni devono essere eseguite in sedi e/o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali.

Articolo 17

Modalità di prenotazione delle prestazioni e riscossione.

Le prenotazioni possono essere effettuate tramite i numeri dedicati che l'Azienda renderà disponibili.

Il pagamento di tutte le prestazioni deve essere corrisposto all'ASL AT mediante sistemi che assicurino la

tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo ed è pertanto vietato incassare i proventi dell'ALPI in contanti.

Al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti, l'incasso dell'importo dovuto dall'utente per le prestazioni libero professionali deve avvenire secondo le seguenti modalità:

1. Attraverso PagoPa - sistema nazionale per i pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni, reso obbligatorio da febbraio 2021, che garantisce l'immediatezza dell'incasso e che contribuisce alla transizione verso la completa digitalizzazione degli avvisi di pagamento.

Il sistema permette di pagare tramite sportelli virtuali (home banking) e anche fisici messi a disposizione da numerosi Prestatori di Servizi di Pagamento (banche, uffici postali, tabaccherie ecc.)

Eccezionalmente e per le prestazioni di ricovero, si potrà eseguire il pagamento tramite Bonifico bancario su Conto Corrente intestato all'ASL AT.

L'utente che esegue il bonifico dovrà indicare nella causale di versamento il nome del sanitario che ha eseguito la prestazione in libera professione, il nome dell'utente diverso dal soggetto che esegue il bonifico) e il numero della fattura.

2. Presso qualunque Agenzia o Filiale della Cassa di Risparmio di Asti (Tesoriere dell'ASL AT) o altra Banca;

3. Punti gialli presenti nella sede ospedaliera;

4. Bancomat o carta di credito, mediante dispositivo SMART-POS:

I dispositivi SMART-POS saranno forniti dal soggetto affidatario del servizio di Tesoreria dell'Asl AT, con oneri a carico del professionista. I relativi costi di installazione, gestione nonché il canone di affitto dello SMART-POS verranno addebitati ai dirigenti sanitari che li utilizzano.

5. Assegno bancario non trasferibile intestato all'Azienda:

Dovrà essere indicato obbligatoriamente in fattura il numero dell'assegno e il nome dell'Istituto di credito emittente.

Gli assegni bancari dovranno essere consegnati alla SC Economico Finanziario entro 5 giorni dalla data di emissione, al fine di non oltrepassare i termini di legge per la presentazione del titolo all'incasso: in tale ipotesi infatti l'ASL AT non potrà più procedere all'eventuale protesto dell'assegno, qualora necessario.

6. Altre eventuali modalità che l'Azienda riterrà di utilizzare, compatibili con la propria organizzazione, nonché con le procedure di registrazione, nel rispetto della tracciabilità dei pagamenti.

All'atto dell'emissione della fattura, il professionista dovrà compilare obbligatoriamente la modalità di pagamento prescelta dall'utente per la prestazione resa, ovvero indicare 'fattura non pagata' se il pagamento avviene in un momento successivo all'emissione della fattura stessa.

L'Azienda provvederà a versare la quota di spettanza del professionista interessato il secondo mese successivo a quello dell'avvenuto incasso.

Articolo 18

Tariffe

1. Disposizioni generali

Nella determinazione delle tariffe, si deve tenere conto di quanto indicato nell'art. 116 del CCNL 19.12.2019 Area Sanità.

Gli onorari per l'ALPI sono definiti dall'ASL AT d'intesa con i dirigenti interessati.

Il Tariffario dell'ALPI, pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale, viene adottato con atto deliberativo del Direttore Generale, o su delega, con Atto Dirigenziale del Dirigente cui afferisce l'Ufficio Libera Professione, previo parere della Commissione Paritetica.

Ogni variazione o aggiornamento della tariffa può avvenire solo tramite comunicazione scritta e conseguente determinazione del Dirigente responsabile dell'Ufficio Libera Professione.

Le tariffe delle prestazioni, al netto degli onorari stabiliti per i Dirigenti che erogano le prestazioni, devono coprire tutti i costi aziendali. Il Dirigente sanitario, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'ALPI, indica il valore del proprio onorario e della tariffa da esporre al paziente per ciascuna tipologia di prestazione ambulatoriale.

Il valore della tariffa finale viene calcolato sulla base delle seguenti tabelle esplicative ed è dato dalla sommatoria delle voci in esse definite.

Gli onorari dei dirigenti sanitari non possono essere in contrasto con le direttive previste dal DPR 17.02.1992 "Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche ed odontoiatriche".

Le tariffe, articolate secondo criteri di riconoscimento della professionalità, consentiranno di coprire, per ogni prestazione, i compensi del professionista, dell'equipe e del personale di supporto, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, nonché quelli necessari ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'ASL AT, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi all'infrastruttura di rete.

Il Dirigente può rinunciare al compenso; in questo caso, al Paziente verranno fatturate le altre voci a copertura dei costi aziendali e dell'eventuale personale di supporto diretto.

Nel caso in cui il Controllo di Gestione verifichi, con la contabilità separata, una perdita economica nel garantire alcune prestazioni e sia impossibile adeguare una o più tariffe, l'Azienda adotta gli opportuni provvedimenti, non esclusa la possibilità della sospensione dell'erogazione delle prestazioni in

oggetto. Le tariffe non possono comunque essere inferiori a quelle previste dall'allegato 1 colonna 1 del "Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale".

a) Fondo di perequazione art. 57 CCNL 2000

Nella definizione delle tariffe si tiene conto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata. E' comunque garantita la costituzione del "**Fondo aziendale di perequazione**" da destinare alle discipline medico-veterinarie e sanitarie con una limitata possibilità di esercizio dell'attività libero professionale (a rapporto esclusivo), attraverso l'accantonamento di una quota pari al 5%, della massa dei proventi derivanti dagli onorari dell'attività libero professionale della dirigenza dell'area sanità. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale per ambito di riferimento.

Qualora si verificassero variazioni dei costi aziendali, si provvederà, con determinazione del Dirigente preposto, sulla base dei dati forniti dalla competente Struttura Controllo di Gestione ed in accordo con la Commissione Paritetica, a ridefinire conseguentemente le tariffe.

b) Fondo Balduzzi - L. n. 189/2012

Nella definizione delle tariffe, oltre a quanto già previsto dalla vigente disciplina contrattuale, viene applicata una percentuale pari al 5% del compenso del libero professionista per essere vincolata ad interventi di prevenzione, ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, ai fini del progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia (ulteriore quota prevista dalla Legge n. 189/2012). L'acquisizione e l'utilizzo di tali risorse verranno annualmente rendicontati alla Commissione Paritetica Aziendale.

La quantificazione annuale delle somme a tal fine destinate verrà determinata sulla base dei proventi dell'ALPI percepiti dai professionisti nell'anno precedente.

Le eventuali acquisizioni di risorse umane avverranno, nel rispetto delle normative vigenti, con rapporti di lavoro a carattere temporaneo di durata massima annuale, in relazione all'entità del fondo come sopra determinato.

c) Costi generali diretti ed indiretti

Si tratta del costo dei servizi amministrativi che garantiscono il governo dell'ALPI (organizzazione, contabilità separata, volumi prestazionali, verifiche e controlli, ecc.) e la gestione amministrativa di carattere generale (autorizzazioni, convenzioni, stipendi, recupero crediti, informatizzazione, ecc.).

L'attività viene svolta interamente in orario di servizio da dirigenti dell'Area PTA e da personale amministrativo del comparto. Il costo è determinato, in via forfettaria, sulla base di una stima delle ore lavorate e dei costi di segreteria (cancelleria, telefono, hardware, software, ecc.).

Sono ricompresi i costi per il personale che svolge funzioni amministrative dedicate, in orario di servizio: costo degli operatori dell'Ufficio libera professione, che svolgono a tempo pieno attività di inserimento dati, rendicontazione, fatturazione ecc. e degli operatori che dedicano alcune ore settimanali all'attività di registrazione incassi, tutte le diverse attività che concorrono alla gestione dell'attività di libera professione intramoenia, ecc.

Il costo di questo personale si riferisce alla spesa complessiva sostenuta dall'ASL e comprende pertanto il costo lordo riconosciuto in busta paga e gli oneri riflessi a carico dell'Azienda (oneri contributivi e oneri fiscali).

d) Personale amministrativo aziendale di supporto indiretto

Costi per il personale di supporto indiretto, con aggiunta di debito orario

Si tratta dei compensi al personale amministrativo del comparto che svolge attività aggiuntiva a favore della libera professione, garantendo il regolare svolgimento delle procedure amministrative (es.: attività accettazione, consuntivazione, informazione all'utenza, ecc.). Il costo di questo personale si riferisce alla spesa sostenuta dall'ASL per remunerare le ore aggiuntive secondo le modalità concordate con le OO.SS. del comparto.

e) Attività di prenotazione e sportello ALPI

A questa voce corrispondono i costi relativi al servizio di prenotazione (CUP Unico Regionale), unitamente a quelli conseguenti i servizi garantiti dal Cup ALPI aziendale.

f) Materiali di consumo

I costi relativi ai materiali di consumo vengono definiti in quota percentuale all'onorario in base al livello di complessità della prestazione secondo la seguente suddivisione:

- 1) presso strutture ASL AT senza utilizzo attrezzature
- 2) presso strutture ASL AT con utilizzo attrezzature basso impatto tecnologico
- 3) presso strutture ASL AT con utilizzo attrezzature alto impatto tecnologico
- 4) presso Studi privati, Poliambulatori e prestazioni domiciliari

g) Farmaci

I farmaci eventualmente somministrati (ad esempio terapie iniettive) sono a totale carico dell'utenza

h) Quota utilizzo attrezzature

I costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature (ex art.1 comma 4 lett c) L.120/2007 e.s.m.i) vengono quantificati in base alle categorie di cui al precedente punto f).

i) Personale di supporto diretto

Il costo per l'eventuale personale sanitario del comparto, che effettua tale attività al di fuori dell'orario di servizio, viene definito in base alla durata della prestazione secondo criteri/tariffe definite annualmente; in assenza di definizione si intende confermato quello vigente

l) Irap ed oneri vari

Al fine della composizione della tariffa finale si aggiungono i costi fissi relativi ad Irap (8,5% dell'onorario) e della marca da bollo (€ 2,00).

Le tariffe per l'attività libero-professionale intramoenia, "allargata" ed a domicilio è determinata come sommatoria degli importi calcolati secondo gli schemi indicati nelle tabelle che seguono.

A) Attività ambulatoriale intramoenia, allargata e domiciliare

Si riferisce all'attività Libero Professionale in regime ambulatoriale del singolo medico o in equipe per sola visita, per prestazioni strumentali diagnostiche o terapeutiche e per piccoli interventi nell'ambito delle Strutture aziendali. Tale attività è caratterizzata dalla richiesta dell'utente rivolta al singolo medico o genericamente all'equipe. L'equipe è formata dai dirigenti della Struttura, cui è rivolta la richiesta di prestazione e può essere integrata da dirigenti di altre Strutture, anche organizzati in equipe, e supportata dal personale tecnico, infermieristico, della riabilitazione in base alle esigenze tecniche e organizzative della prestazione da eseguire.

Tariffe per attività libero professionale ambulatoriale individuale "allargata" in studi privati e attività svolte presso Poliambulatori.

Prestazioni svolte al domicilio del paziente.

A) Attività ambulatoriale intramoenia, allargata e domiciliare			A) presso strutture ASL AT <u>senza utilizzo attrezzature</u>	B) presso strutture ASL AT con utilizzo attrezzature basso impatto tecnologico	C) presso strutture ASL AT con utilizzo attrezzature alto impatto tecnologico	D) Allargata (Studi privati, Poliambulatori e prestazioni domiciliari)
Voce Tariffa	Sotto - voci	Descrizione	Importo / %	Importo / %	Importo / %	Importo / %
1. Onorario del professionista		Proposto dal professionista in accordo con l'ASL AT	X €	X €	X €	X €
2. Quota Aziendale	2.1	Art. 57 CCNL 2000	5 % di X	5 % di X	5 % di X	5 % di X
	2.2	L. n. 189/2012	5 % di X	5 % di X	5 % di X	5 % di X
	2.3	Costi generali diretti ed indiretti	8 % di X	8 % di X	8 % di X	3 % di X
	2.4	Personale amministrativo aziendale di supporto indiretto	3 % di X	3 % di X	3 % di X	3 % di X
	2.5	Personale dirigente PTA	0,012% di X	0,012% di X	0,012% di X	0,012% di X
	2.6	Attività di prenotazione e accettazione	3 % di X	3 % di X	3 % di X	3 % di X
3. Quota materiale di consumo		Materiali di consumo: valore quantificato in relazione alla complessità della prestazione	5 % di X	8 % di X	10 % di X	-----
4. Farmaci		I farmaci somministrati nel corso della prestazione sono a totale carico del paziente	€ n	€ n	€ n	-----

5. Quota utilizzo attrezzature		Costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature (ex art.1 comma 4 lett c) L.120/2007 e.s.m.i)	-----	3 % di X	8 % di X	-----
6. Personale di supporto		Quota per eventuale personale sanitario del comparto che effettua tale attività al di fuori dell'orario di servizio	Euro 1,37 al minuto	Euro 1,37 al minuto	Euro 1,37 al minuto	-----
7. Oneri tributari e IRAP	7.1	IRAP	8,50 % di X	8,50 % di X	8,50 % di X	8,50 % di X
	7.2	Imposta di bollo (ex lege, quando dovuta)	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00
Tariffa finale			∑ voci	∑ voci	∑ voci	∑ voci

colonna A: visite

colonna B: diagnostica strumentale, ecografie

colonna C: radiologia complessa (TAC, RMN)

B) Ricoveri ordinari, day hospital e day surgery

- a) Tale attività è caratterizzata dalla richiesta, da parte dell'utente, di prestazioni a pagamento in costanza di ricovero ordinario o Day Hospital, Day Surgery, con contestuale scelta del medico o dell'equipe che deve erogare la prestazione.
- b) Ciascuna Struttura che presti attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero è tenuta a definire con la Direzione sanitaria, l'Ufficio Libera Professione ed il Controllo di Gestione il dettaglio degli interventi/prestazioni erogabili, nonché dei conseguenti costi per l'utenza. Ciascuna Struttura avrà, dunque, come riferimento per le proprie attività il relativo provvedimento (determina dirigenziale) di autorizzazione.
- c) L'attività in regime di ricovero viene svolta nelle opportune aree di degenza medica o chirurgica messe a disposizione dall'Azienda.
- d) Le attività di ricovero in regime libero professionale possono essere sospese nel momento in cui in Ospedale sia necessario applicare il Piano di gestione del sovraffollamento (PGS) e per tutta la durata dell'applicazione del Piano stesso.
- e) L'Azienda mette a disposizione degli utenti camere dotate di adeguato comfort alberghiero, all'interno dei Reparti di degenza ordinaria.
- f) Il ricovero in modalità Libera Professione resta subordinato alla disponibilità di posti letto della singola Struttura/Reparto. Gli importi giornalieri relativi al ricovero (costi alberghieri e costi assistenziali) verranno definiti annualmente dalla Direzione Sanitaria, in accordo con il Controllo di Gestione e l'Ufficio Libera Professione.

-
- g) Per gli interventi chirurgici il medico prescelto dovrà predeterminare la composizione dell'equipe di supporto della sala operatoria.
- h) Il medico, o la segreteria amministrativa del Reparto interessato, invia all'Ufficio Libera Professione la richiesta di preventivo. Il preventivo deve essere redatto in modo tale da contenere tutti gli elementi per la determinazione della tariffa, secondo lo schema di cui alla successiva tabella.
- i) L'Ufficio L.P., sulla base delle indicazioni fornite e delle tariffe determinate, predispone un preventivo che viene ritrasmesso alla segreteria amministrativa del Reparto interessato per acquisire la firma del medico.
- j) La segreteria di Reparto contatta l'utente per la consegna preventivo insieme all'informativa sulle modalità di pagamento e circa le eventuali possibili variazioni tra costo previsto e costo effettivo finale. Il preventivo potrà essere trasmesso all'utente anche per via telematica e restituito alla segreteria di Reparto in originale firmato, ovvero sempre per via telematica allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- k) All'accettazione da parte dell'utente, la segreteria amministrativa di Reparto procede all'organizzazione del ricovero. Una volta identificata la data del ricovero, la Segreteria dovrà comunicare alla Direzione Sanitaria per presa visione.
- l) Al termine del ricovero la Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) deve essere inviata dalla segreteria di reparto al Controllo di Gestione che effettuerà una verifica sul DRG determinato ed integrerà eventualmente i costi, mandando il consuntivo all'Ufficio Libera Professione per l'emissione fattura e successivo pagamento.
- m) Al fine di assicurare la continuità assistenziale del paziente degente in regime di libera-professione devono essere garantite l'assistenza e l'attività di diagnosi e cura da parte di tutto il personale dell'equipe della Struttura di appartenenza del medico prescelto.
- n) Durante il periodo di ricovero in regime di Libera Professione, il paziente/utente potrà richiedere prestazioni, visite e consulti non riconducibili alle ragioni del ricovero, le quali saranno conteggiate e fatturate a parte e secondo i tariffari delle prestazioni ambulatoriali dell'ALPI ASL AT.
- o) Non possono essere erogate in regime di libera professione:
- le prestazioni di pronto soccorso;
 - i ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione;
 - le prestazioni che, per altissima specializzazione, elevato rischio e/od elevato costo, sono comunque garantite dal SSN per gli aventi diritto all'assistenza sanitaria a carico dello stesso;
- p) Le tariffe per l'attività libero-professionale erogata in regime di ricovero, sono determinate a seguito istruttoria dell'Ufficio Libera Professione, sentiti il Direttore Sanitario di Presidio ed il Controllo di Gestione ed è così determinata

B) Ricoveri ordinari, day hospital e day surgery			A) presso PO ASL AT	B) presso strutture esterne
Voce Tariffa	Sotto- voci	descrizione	Importo / %	Importo / %
1. Onorario del /dei professionista /i		Tariffa proposta dal dirigente medico, scelto dal paziente, e degli eventuali altri componenti l'equipe	X €	X €
2. Quota personale supporto	2.1	Anestesista	10% di X	----
	2.2	Personale supporto diretto (percentuale su primo operatore)	€ n 20% di X	----
	2.3	Tariffa assistenza in reparto (min. 1 notte di degenza)	€ 100	----
3. Quota Aziendale	3.1	Art. 57 CCNL 2000	5% di X	5% di X
	3.2	L. n. 189/2012	5% di X	5% di X
	3.3 2% in più	Costi generali diretti ed indiretti	8 % di X	3 % di X
	3.4	Personale amministrativo aziendale di supporto indiretto (segreteria, o altre attività)	3 % di X	3 % di X
	3.5	Personale dirigente PTA	0,012% di X	0,012% di X
4. Differenza alberghiera (ove richiesta)	4.1	Tariffa alberghiera paziente (comprensiva di IVA) ove applicabile	€ 50	-----
	4.2	Tariffa alberghiera per l'eventuale accompagnatore (comprensiva di IVA)	€ 150	-----
5. Quota partecipazione spesa da parte del cittadino		50% del DRG	€ n	-----
6. Protesi e/o Farmaci e DM ad alto costo		Costo materiale valorizzato a PMP (prezzo medio ponderato)	€ n	-----
7. Oneri tributari e IRAP	8.1	IRAP	8,50% di voce tariffa 1 + voce tariffa 2.1	8,50% di voce tariffa 1
	8.2	Imposta di bollo (ex lege)	€ 2,00	€ 2,00
Tariffa finale			∑ voci	∑ voci

C) Chirurgia ambulatoriale complessa (CAC)

La CAC è una attività clinica che prevede lo svolgimento di procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive praticabili senza ricovero, in anestesia topica, locale, loco-regionale, con sedazione più o meno profonda e analgesia.

C) Chirurgia ambulatoriale complessa (CAC):			A) presso strutture ASL AT	B) Allargata
Voce Tariffa	Sotto- voci	descrizione	Importo / %	Importo / %
1. Onorario del professionista		Proposto dal professionista in accordo con l'ASL AT	X €	X €
2. Quota Aziendale	2.1	Art. 57 CCNL 2000	5 % di X	5 % di X
	2.2	L. n. 189/2012	5 % di X	5 % di X
	2.3	Costi generali diretti ed indiretti (comprensivo di costi assicurativi)	8 % di X	3 % di X
	2.4	Personale amministrativo aziendale di supporto	3 % di X	-----
	2.5	Personale dirigente PTA	0,012% di X	0,012% di X
	2.6	Attività di prenotazione e accettazione	3 % di X	3 % di X
3. Quota materiale di consumo		Farmaci e materiali di consumo: valore quantificato per tipologie simili di prestazioni o determinato analiticamente (in relazione alla complessità della prestazione)	20% valore prestazione da nomenclatore tariffario	-----
4. Quota utilizzo S.O.		Costo pro-quota utilizzo S.O. in relazione al tempo di occupazione	20% valore prestazione da nomenclatore tariffario	-----
5. Personale di supporto	5.1	Anestesista	15 % di X	-----
	5.2	Quota per eventuale personale sanitario del comparto che effettua tale attività al di fuori dell'orario di servizio	12 % di X	-----
6. Oneri tributari e IRAP	6.1	IRAP	8,50 % di X	8,50 % di X
	6.2	Imposta di bollo (ex lege, quando dovuta)	€ 2,00	€ 2,00
Tariffa finale			∑ voci	∑ voci

Articolo 19

Consulenze e consulti

A. Consulenze:

1. Sono assimilabili all'attività libero professionale intramuraria le CTU (consulenze tecniche d'ufficio) e le CTP (consulenze tecniche di parte). Tali prestazioni devono essere svolte al di fuori dell'orario di servizio

senza corresponsione diretta al dipendente, bensì con corresponsione all'Azienda che tratterà il 5% (Circolare Regionale n. 1473/29.6 del 02/02/1999) .

2. L'esercizio delle prestazioni in esame è soggetto ad autorizzazione resa con determinazione dirigenziale; fatti salvi i casi di prestazioni occasionali e/o consulti, soggetti ad autorizzazione da parte del Direttore Sanitario di Presidio (per i dirigenti operanti nelle Strutture ospedaliere) o del Direttore di Dipartimento competente (per i dirigenti assegnati alle altre aree).

3. Le prestazioni in esame sono fatturate dall'Amministrazione sulla base di idonea documentazione presentata dai Dirigenti interessati. L' Azienda, ad avvenuta riscossione, provvederà ad effettuare le ritenute e a corrispondere ai professionisti interessati le quote di spettanza.

4. Tali modalità di fatturazione si applicano anche nelle ipotesi in cui sia prevista la corresponsione di un acconto.

B. Consulti:

1. I consulti sono prestazioni occasionali richieste dal singolo utente o dal medico curante, erogate sia in favore di pazienti ricoverati all'interno dell'ASL AT che in Strutture di altra azienda del SSN nonché in Strutture sanitarie non accreditate.

2. I consulti sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciarsi di volta in volta da parte del Direttore Sanitario di Presidio (per i dirigenti operanti nelle Strutture ospedaliere) o del Direttore di Dipartimento competente (per i dirigenti assegnati alle altre aree).

Articolo 20

Prestazioni sanitarie soggette ad IVA ed esenti

1. In linea generale l'art. 10 punto 18 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 esenta dall'IVA le prestazioni sanitarie (mediche e paramediche) di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio della professione sanitaria.

2. Sono soggette ad IVA, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi della circolare n. 4/E del 28/01/2005 della Agenzia delle Entrate:

- le prestazioni rese dai medici nell'ambito della loro professione che consistono nel fornire un parere o una perizia che possono implicare anche l'esame fisico o un prelievo di sangue o l'esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale dell'utente e comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute;
- le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;
- le consulenze medico legali concernenti gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie o finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di impresa assicurativa, tra cui le perizie dei medici legali come CTU presso tribunali;

-
- le consulenze medico legali tese a stabilire con analisi biologiche l'affinità genetica di soggetti al fine dell'accertamento della paternità;
 - le certificazioni per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria, di idoneità a svolgere generica attività lavorativa, per infortuni, redatte su modello specifico, per riconoscimento di invalidità civile.

Qualora la prestazione del medico non fosse riconducibile al trattamento di esenzione, dovrà essere emessa fattura con addebito di I.V.A. anche se il sanitario opera in regime di intramoenia.

In tale ipotesi, la prestazione sanitaria sarà formalmente resa al soggetto richiedente dall'ASL AT.

Per tale motivo sarà l'ASL AT, attraverso il suo servizio economico-finanziario, ad emettere la fattura con applicazione dell'IVA ordinaria, prevista di legge.

Articolo 21

Medici Specialisti ambulatoriali, Medici Veterinari e altre professionalità sanitarie ambulatoriali Convenzionate

In applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e le altre professionalità sanitarie ambulatoriali (Biologi, Chimici, Psicologi), l'ASL AT consente allo specialista ambulatoriale, al professionista e ai medici di cui alla norma finale n. 5 del citato Accordo, l'esercizio della libera professione intramoenia per prestazioni ambulatoriali.

All'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei sanitari suddetti si applicano le disposizioni del presente Regolamento limitatamente agli istituti, modalità e procedure che siano compatibili con il diverso rapporto di lavoro del personale convenzionato.

Articolo 22

Medico competente- Modalità di esercizio

L'attività libero-professionale in qualità di medico competente esercitata nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs. 81/08, viene svolta dai medici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti all'attività di vigilanza. L'attività viene svolta prevalentemente negli ambulatori delle ditte richiedenti, quindi all'esterno dell'azienda. L'attività sarà regolata da apposita convenzione che disciplini: - la durata; - i contenuti delle prestazioni; - le modalità organizzative; - gli aspetti economici (tariffario). Nel caso in cui il Dirigente debba richiedere ad altre strutture aziendali consulenze o esami di laboratorio o di diagnostica, verranno applicate le tariffe della Libera Professione e le modalità di ripartizione dei proventi previste dal presente regolamento a favore dei singoli professionisti o delle équipe.

Articolo 23

ALPI dell'equipe dei servizi di diagnostica

Ad ogni struttura complessa corrisponde una sola equipe, salvo situazioni particolari da sottoporre alla valutazione della Commissione Paritetica.

Articolo 24

Rapporti con le Assicurazioni – Erogazione prestazioni ALPI

L'Azienda si riserva di attuare convenzioni con le Assicurazioni al fine di erogare prestazioni in regime libero professionale: queste saranno eseguite dai dirigenti sanitari che abbiano dichiarato la loro disponibilità ex art. 58, comma 9, CCNL 08/06/2000

Articolo 25

Libera Professione Aziendale

Le prestazioni specialistiche erogate in regime libero professionale dall'Azienda possono essere richieste a pagamento da persone giuridiche per i loro dipendenti o associati: esse sono eseguite in regime di ALPI dai dirigenti sanitari che abbiano dichiarato la loro disponibilità ex art. 58, comma 9, CCNL 08/06/2000

Articolo 26

Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016, Titolare del trattamento dei dati personali per le prestazioni erogate in regime di libera professione è l'ASL AT. Pertanto, sia che l'attività venga svolta in equipe o dai singoli dirigenti, in locali messi a disposizione dall'Azienda stessa, sia presso studi privati o ambulatori di assistenza specialistica convenzionati, rimangono in capo alla ASL AT i compiti decisionali, di organizzazione e vigilanza in materia di trattamento dei dati personali, in merito ai quali si rimanda allo specifico Regolamento Aziendale dell'ASL AT.

Al dirigente che esercita attività libero professionale compete, quale responsabile del trattamento dei dati personali, l'osservanza delle direttive impartite dal titolare al responsabile.

Il trattamento dei dati personali degli utenti che usufruiscono di prestazioni erogate in regime di libera professione deve essere assicurato dall'ASL AT e dai suoi operatori con le stesse modalità e garanzie di riservatezza utilizzate in regime istituzionale.

Allo stesso modo, valgono le disposizioni aziendali in materia di rilascio dell'informativa e di acquisizione del

consenso al trattamento dei dati personali, fatto salvo l'onere in capo ai professionisti che operano in regime di libera professione di informare l'utente circa l'utilizzo dei propri dati da parte delle Strutture aziendali preposte al controllo, alla verifica e agli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alla prestazione erogata in regime di libera professione.

L'ASL AT e il dirigente che esercita attività libero professionale 'allargata' si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività sanitaria svolta presso lo studio professionale privato.

Si ribadisce, in relazione all'attività libero professionale esercitata presso studi privati o ambulatori di assistenza specialistica convenzionati, che:

- a) l'ASL AT è titolare del trattamento dei dati;
- b) i professionisti sono responsabili del trattamento dei dati: rientra nei compiti di questi ultimi fornire idonee istruzioni agli incaricati del trattamento;
- c) gli operatori che trattano i dati, incluso l'eventuale personale di supporto, sono incaricati del trattamento dei dati. Gli operatori, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura dei servizi sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

L'effettuazione dei controlli esercitati sull'attività libero professionale intramoenia rientra tra i compiti istituzionali dell'ASL AT e non contrasta con la normativa in materia di protezione dei dati personali, rientrando in un ambito legittimato dalle norme vigenti ed essendo espletata con modalità conformi ai principi di pertinenza e non eccedenza.

Articolo 27

Funzioni organizzative - Responsabilità e Competenze Gestione amministrativo-contabile della Libera Professione

Le competenze in materia di Libera Professione, le responsabilità ad essa correlate e le funzioni organizzative sono quelle individuate dal presente Regolamento e che vengono di seguito sintetizzate.

a) Direzione Generale:

- addotta il Regolamento e le eventuali variazioni successive, in base alla normativa vigente e alle direttive nazionali-regionali, per definire le modalità organizzative dell'attività libero-professionale
- formula soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria avvalendosi del Collegio di Direzione;
- definisce e negozia, in sede di budget, i volumi prestazionali per l'attività in regime istituzionale e i correlati volumi di attività libero-professionale con i Dirigenti Responsabili delle équipe interessate;
- concede l'autorizzazione all'esercizio della Libera Professione in disciplina diversa da quella di appartenenza;

-
- valuta accordi e convenzioni con altre Aziende e Strutture Sanitarie per l'effettuazione di attività professionali a pagamento, in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, stabilendo i limiti massimi dell'attività, l'entità dei compensi e le modalità di riscossione e attribuzione dei medesimi;
 - autorizza l'esecuzione di prestazioni fuori dai LEA o non garantite in attività istituzionale, avvalendosi del Collegio di Direzione;
 - adotta annualmente il piano della Libera Professione, definendo i relativi criteri e i volumi di attività (Legge 120/2007);
 - programma e verifica le liste di attesa sia per le prestazioni ambulatoriali sia per quelle di ricovero, avvalendosi del Collegio di Direzione, ai fini della loro progressiva riduzione;
 - costituisce apposita commissione paritetica di promozione e verifica dell'attività libero-professionale;
 - attiva i sistemi di controllo interno e, in caso di inadempienza, irroga le sanzioni di propria competenza, sentito obbligatoriamente l'organismo paritetico di cui sopra.

b) Direzione (*Ospedale, Distretto, Dipartimento di Prevenzione e Dipartimenti Territoriali, DIPSA*), I soggetti che la compongono sono responsabili dell'organizzazione complessiva dell'attività libero-professionale svolta all'interno della Struttura di appartenenza, con riguardo alle seguenti attività:

- concedono le autorizzazioni all'esercizio della Libera Professione intramuraria della disciplina di appartenenza e nelle Strutture aziendali;
- respingono, con motivazione, le richieste di autorizzazione non conformi al presente Regolamento;
- verificano che l'attività richiesta sia conforme alle disposizioni vigenti con riferimento alla disciplina, alle tariffe proposte, ecc;
- verificano che le modalità di svolgimento proposte (orari, spazi, utilizzo di attrezzature, posti letto) non siano in contrasto con lo svolgimento delle finalità e attività istituzionali della Struttura di appartenenza;
- collaborano al monitoraggio dei volumi di attività libero-professionali e Istituzionali;
- controllano il rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente da parte del Professionista e dell'équipe nell'esercizio della Libera Professione;
- verificano che i "tempari" per le singole prestazioni ambulatoriali e di ricovero in LPI siano congruenti con quelli istituzionali;
- gestiscono gli aspetti di carattere organizzativo in ordine agli spazi, ai posti letto, agli orari, all'utilizzo delle attrezzature per l'esercizio dell'attività libero-professionale e, in collaborazione con la Direzione delle Professioni Sanitarie, in ordine al personale di supporto.

c) Direzioni di S.C. e Responsabili SS cui afferiscono i Sanitari

- esprimono il proprio parere in ordine alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della Libera Professione, vistandola, a seguito di una valutazione dell'organizzazione dell'attività e l'impatto con i compiti di istituto;
- monitorano lo svolgimento dell'attività e il corretto utilizzo del personale afferente alla Struttura da parte dei medici autorizzati alla Libera Professione.

d) S.C. Direzione Professioni Sanitarie

- garantisce la correttezza del processo delle attività inerenti la Libera Professione aziendale facendo riferimento alle competenze della DIPSA in particolare:
 - provvede ad organizzare l'attività di supporto assicurando il personale di supporto diretto e di collaborazione afferente alle professioni sanitarie;
 - stabilisce criteri uniformi di partecipazione del personale che ha aderito alla libera professione di supporto nel rispetto delle norme aziendali e nazionali e gestisce le liste di disponibilità del personale di supporto.

La gestione amministrativa della Libera Professione si attua attraverso le seguenti strutture:

- Ufficio Libera Professione cura l'istruttoria amministrativa necessaria per assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime libero-professionale da parte del personale aziendale-garantendo le seguenti attività:
 - gestione amministrativa delle domande di adesione all'attività liberoprofessionale e della successiva documentazione attestante lo svolgimento della Libera Professione del personale avente diritto;
 - gestione della pratica di ricovero e rapporti con le assicurazioni;
 - prefatturazione ricoveri;
 - stesura e gestione del tariffario in collaborazione con il Controllo di Gestione, ivi compresa la redazione del preventivo;
 - creazione e gestione delle agende delle prestazioni ambulatoriali;
 - autorizzazione all'esercizio della Libera Professione in studi professionali privati o presso Strutture Private non accreditate per prestazioni ambulatoriali o di ricovero;
 - stesura e applicazione del Regolamento aziendale;
 - interfaccia tra i professionisti e le altre articolazioni amministrative per quanto riguarda le attività amministrative connesse alla gestione della Libera Professione;
 - gestione del percorso amministrativo dell'attività ambulatoriale e di ricovero;

-
- supporto nelle attività di controllo previste negli articoli del presente Regolamento;
 - reportistica per ARESS e Regione.
- f) S.C. Economico e Finanziario garantisce:
- registrazione fatture libera professione sul sistema amministrativo-contabile;
 - fatturazione di prestazioni con Iva (es. CTU);
 - fatturazione di prestazioni a strutture esterne (es. centri medici);
 - registrazione delle riscossioni;
 - emissione delle reversali di incasso;
 - primo e secondo sollecito di pagamento in caso di mancato incasso invio della documentazione all'Ufficio Legale.
- g) La funzione Sistemi Informativi garantisce, anche per il tramite dell'RTI informatico:
- gestione tecnico informativa e gestione della fonia;
 - analisi e sviluppo delle applicazioni software specifiche per gestire tutto il ciclo della libera professione dalla prenotazione alla fatturazione, alla ripartizione tramite l'estrazione dei dati dal sistema WBS;
 - gestione dei flussi dati della libera professione;
 - registrazione sui sistemi informatici aziendali dell'attività eseguita ai fini del controllo gestionale e contabile;
- h) S.C. Personale e Legale garantisce:
- la determinazione dei fondi dedicati alla Libera professione da ripartire al personale, in particolare ai fondi di perequazione, Balduzzi ecc
 - la ripartizione dell'incasso.
 - l'attribuzione delle quote economiche ai singoli dipendenti e la contabilizzazione della resa oraria.
- i) S.S. Controllo di Gestione garantisce:
- una adeguata contabilizzazione per la rilevazione di tutti i costi, diretti e indiretti della LP attraverso la contabilità analitica;
 - la collaborazione con Ufficio LPI alla definizione e aggiornamento periodico dei tariffari;
 - la definizione dei volumi di attività in sede di budget;

-
- partecipazione per quanto di competenza ad eventuali monitoraggi dell'attività e al sistema dei controlli interni.

I settori sopracitati collaborano e operano congiuntamente nell'attuazione del presente Regolamento e alle eventuali modifiche e integrazioni.

Articolo 28

Norme finali e di rinvio

Il presente Regolamento avrà validità dalla data della sua approvazione con deliberazione del Direttore Generale, fatta salva la parte relativa alle tariffe che diverrà progressivamente esecutivo tenendo conto delle modifiche apportate dai sanitari alle tariffe e all'adeguamento informatico; in ogni caso il percorso dovrà essere completato entro il 15 aprile 2023.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina nazionale e regionale in materia.

Amministrazione trasparente (D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.)

SÌ NO

Consulenti e collaboratori - art. 15

Dirigenti art. 15, c. 1 e art. 41 - *Incarichi Dirigenziali*

Provvedimenti dirigenti /organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, ex lett. a) - *Autorizzazioni e Concessioni*

Provvedimenti dirigenti /organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, lett. b) - *Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

Provvedimenti dirigenti/organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, ex lett. c) - *Concorsi e Selezioni*

Provvedimenti dirigenti/organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, lett. d) - *Accordi con privati e PP.AA.- convenzioni*

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, art. 26

Contratti pubblici di lavori servizi e forniture - art. 37, c.1, lett. b)

Avvisi sui risultati della procedura di affidamento (elenco verbali) - art. 37, c. 1

Anticorruzione **L. 190/2012** art. 1, c. 32

Codice appalti **D.Lgs. n. 50/2016** art. 29, c.1

Provvedimenti di esclusione ed ammissione

Composizione della commissione di aggiudicazione

Altra Sezione (indicare quale) disposizioni generali, sito asl Libera professione

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte
ASL AT

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE n° 50 del 03/04/2023

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL ``REGOLAMENTO AZIENDALE DI DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA``**

(ai sensi della D.G.R. N° 4 – 2123 DEL 20/10/2020 – integrata con D.G.R. N.° 1- 2296 del 13/11/2020)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line dell'Azienda Sanitaria Locale ASL AT di Asti per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/04/2023

ESECUTIVA DAL **19/04/2023**

Trasmessa:

Al Presidente del Collegio Sindacale in data:

Alla Giunta Regionale in data:

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Chialvi Cristina - Responsabile Affari Generali Attestazione regolarità tecnico amministrativa

Daghero Lorella - Il Direttore Amministrativo

Occhi Mauro - Il Direttore Sanitario

Boraso Flavio - Il Direttore Generale

Valente Mariella - Incaricato alla pubblicazione Ufficio Atti